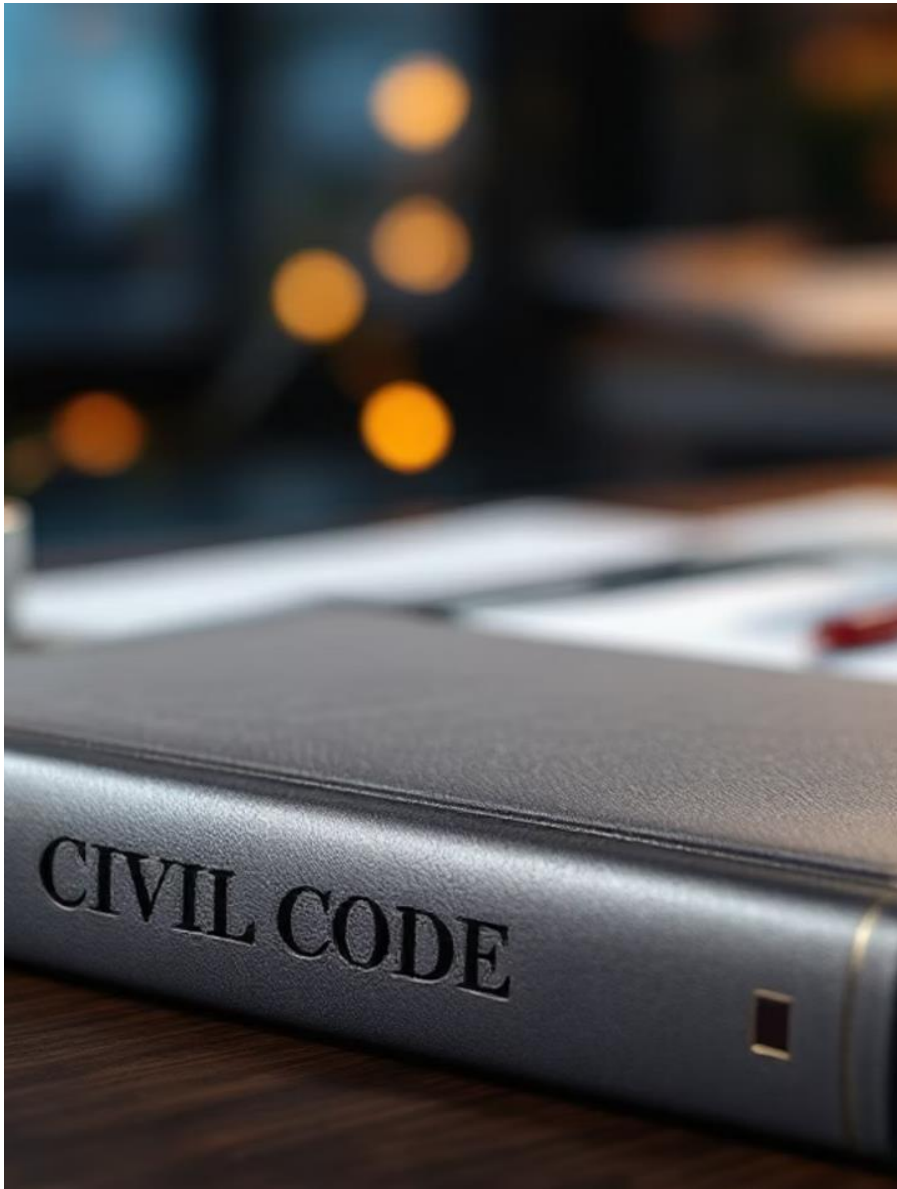


Gli Adeguati Assetti nel Codice Civile Italiano: Articolo 2086

Dott. Carmine Ferrara

(Consigliere del Consiglio Direttivo della Fondazione ODCEC di AV)





Il Quadro Normativo degli Adeguati Assetti

L'articolo 2086 del Codice Civile è stato profondamente innovato dal D.Lgs. 14/2019 e successivamente integrato dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza entrato in vigore nel 2022. Questa riforma ha introdotto un obbligo trasversale per tutte le imprese in forma societaria o collettiva.

Il nuovo Art. 2086 rappresenta una pietra miliare nell'evoluzione della governance aziendale italiana, introducendo obblighi specifici per garantire stabilità e continuità alle imprese.

Il legislatore ha voluto creare un sistema preventivo che consenta di identificare tempestivamente i segnali di crisi, intervenendo prima che la situazione diventi irreversibile. Questo obbligo sussiste indipendentemente dall'esistenza di una crisi attuale, configurandosi come strumento di gestione ordinaria dell'impresa.



Articolo 2086

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.



Chi è tenuto ad istituire gli Adeguati Assetti ?

La disposizione fa ricadere sull'imprenditore, sia in forma societaria che in forma collettiva l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato.

L'impresa collettiva e la società:

Società e impresa collettiva fanno riferimento a due concetti diversi. La società è solamente una delle forme di impresa collettiva, la più comune ed anche la più conosciuta. E proprio per essere così nota, si tende a confondere i due termini, considerandoli come sinonimi. La confusione nasce dal fatto che tradizionalmente, parlando di impresa, si è portati a distinguere le varie forme che questa prende, considerando semplicemente il numero di soggetti che guidano l'impresa. Ecco perchè l'impresa viene considerata solamente come impresa individuale o come società. In realtà, la giusta distinzione dovrebbe essere fatta tra impresa individuale ed impresa collettiva. Per quanto riguarda la società, questa è da considerarsi come una delle forme attraverso le quali l'impresa collettiva può articolarsi. Bisogna anche tenere presente il fatto che una società può anche essere non collettiva. È il caso, ad esempio, delle società unipersonali. Diversamente, l'impresa collettiva si distingue nella forma societaria e nella forma non societaria.



Impresa collettiva societaria

Un'impresa collettiva si dice societaria nel momento in cui viene costituita, come dice il nome stesso, sottoforma di società. Ed in base al soggetto economico, è possibile distinguere la società di persone e la società di capitali.

Società di persone:

Non ha personalità giuridica, detenuta, invece, dalle persone che la amministrano.

I responsabili dell'azienda sono dunque i titolari e su di loro grava il rischio aziendale. Ciò vuol dire che a rispondere delle obbligazioni societarie saranno i soci stessi.

Questa forma giuridica di impresa, infatti, ha un'autonomia patrimoniale imperfetta. Dunque, in caso di debiti, si procederà alla loro estinzione con il patrimonio aziendale ed anche con quello personale di ciascun socio.

Società di capitali:

Queste costituiscono soggetto giuridico: è dunque l'azienda che assume i diritti e gli obblighi derivanti dall'impresa stessa. I soci, invece, sono i soggetti economici. Questo tipo di forma giuridica gode, al contrario della società di persone, di autonomia patrimoniale perfetta. In altre parole, a rispondere delle obbligazioni dell'impresa sarà l'azienda stessa con il proprio patrimonio. I soci ne dovranno rispondere limitatamente alla quantità di capitale versato: il loro patrimonio personale non verrà toccato.



Impresa collettiva non societaria

Un'impresa collettiva può anche essere istituita in forme diverse dalla società. Si tratta di tipi di impresa che, spesso, non vengono considerati come imprese collettive. Sono tutte quelle imprese che fanno dell'attività economica, un'attività secondaria. Queste dunque svolgono l'attività aziendale come un unico imprenditore, ma sono formate da più soggetti. Le più comuni forme di esercizio collettivo di impresa, non come società, sono:

Associazioni:

Gruppi di persone che utilizzano gli utili derivanti dalle attività economiche per scopi non lucrativi

Fondazioni:

Enti, non a scopo di lucro, nati per realizzare obiettivi del fondatore

Consorzi:

Gruppi di persone che lavorano insieme per disciplinare e svolgere fasi delle loro imprese

Gruppi europei di interesse economico:

Organizzazioni di soggetti, a livello europeo, che coordinano le imprese





L'Imprenditore Individuale è tenuto agli Adeguate Assetti ?

Obblighi specifici dal Codice della Crisi

L'articolo 3 del Codice della Crisi d'Impresa (2022) impone anche all'imprenditore individuale l'adozione di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, sebbene con modalità meno strutturate rispetto alle società.

Un obbligo concreto e in evoluzione

Benché l'art. 2086 c.c. non menzioni esplicitamente l'imprenditore individuale, la giurisprudenza e la dottrina stanno convergendo verso un'interpretazione estensiva che riconosce un obbligo di organizzazione adeguata per ogni forma d'impresa.

Crescente attenzione anche per le piccole imprese

La normativa riflette una crescente attenzione ai temi dell'organizzazione e del controllo anche per le PMI individuali, seppur con modalità proporzionate alla loro dimensione e complessità.





A chi spetta istituire gli Assetti di cui all 'Art. 2086 del c.c. ?

L'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086, comma 2, c.c. spetta esclusivamente agli amministratori (cfr. artt. 2257, 2380-bis, 2475 c.c.; 2409-novies).

La disposizione fa ricadere sull'imprenditore, sia in forma societaria che in forma collettiva, un triplice obbligo, vale dire di:



istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato;



istituire tale assetto adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità;



attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (cfr. art. 120-bis CCII);



A chi spetta istituire gli Assetti di cui all'Art. 2086 del c.c. ?

- Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione: spetterà agli organi delegati la concreta adozione e la cura dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile imposto dal novellato art. 2086 c.c., mentre al consiglio di amministrazione, nella sua totalità, spetterà la valutazione costante di tale adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute dai delegati o amministratore unico: verrà a mancare il momento valutativo.

- Nelle società, ovvero nelle (restanti) imprese collettive in cui dovesse essere assente un organo di controllo, ovvero in assenza di organi delegati, i doveri di cura, valutazione e vigilanza ricadranno sull'organo di amministrazione, sia collegiale che monocratico.

- Nelle imprese individuali: l'adozione di misure idonee di cui all'art. 3 del Codice della crisi, così come la valutazione dell'adeguatezza anche con riferimento al concreto funzionamento delle medesime, spetterà all'imprenditore (o all'istitutore, stante le previsioni di cui all'art. 2205 c.c.).



Il Criterio di Adeguatezza degli Assetti:

Si ritiene che il criterio di adeguatezza degli assetti non debba ritenersi soddisfatto unicamente con la loro istituzione (concezione statica), bensì anche a seguito di costante attività di valutazione e di implementazione da parte dell'organo di amministrazione (o dell'imprenditore, con riferimento alle misure idonee) rispetto al concreto funzionamento degli stessi assetti su cui insiste anche la vigilanza dell'organo di controllo, quando istituito (concezione dinamica).

Che cosa vuol dire Assetti adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa?

Il concetto di "adeguatezza" rappresenta il fulcro dell'art. 2086 c.c. e costituisce un parametro flessibile che deve essere interpretato in relazione alle caratteristiche specifiche di ciascuna impresa.



Proporzionalità

Gli assetti devono essere proporzionati alla complessità operativa, ai rischi specifici e alle dimensioni dell'impresa, evitando sia strutture insufficienti sia sovrastrutture inutilmente onerose.



Struttura Organizzativa

Definizione chiara di ruoli, responsabilità, deleghe e flussi informativi, con organigrammi e procedure documentate adeguate alla complessità aziendale.



Sistemi di Controllo

Implementazione di sistemi di monitoraggio economico, finanziario e patrimoniale in grado di rilevare tempestivamente anomalie e segnali di crisi potenziale.

Che cosa vuol dire Assetti adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa?

L'art. 3, commi primo e secondo, CCII (sezione dedicata agli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza) prevede che:

- a) l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte;
- b) l'imprenditore collettivo istituisce un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nell'art. 3 viene esplicitato il concetto di proporzionalità già enucleato nell'art. 2086, comma 2, c.c., per il quale gli assetti, da istituire in ogni impresa, devono essere adeguati alla natura e alle dimensioni della stessa. Ciò comporta, nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale, la differenziazione delle procedure, processi e modelli in considerazione della natura e delle dimensioni dell'impresa.

Profilo dimensionale: nelle imprese di maggiori dimensioni l'organizzazione più sofisticata del sistema di gestione e, quando presente, del sistema di controllo interno, con la presenza di funzioni di compliance, di gestione del rischio e sicurezza, contribuirà a tracciare più facilmente un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato

Natura dell'attività dell'impresa: ci si deve riferire a tipo di attività economica esercitata e quindi dedotta nell'oggetto sociale, il che comporta la differenziazione dell'assetto a seconda del settore merceologico di riferimento o dell'attività concretamente esercitata.

Imprese di minori dimensioni o con attività meno complesse: l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 2086, secondo comma, c.c. ovvero nell'art. 3, commi primo e secondo, del Codice della crisi, dovrebbe essere soddisfatta con la predisposizione di protocolli organizzativi i quali, ancorché semplici e ridotti alle tipologie funzionali più elementari, risultino comunque adeguati rispetto alle caratteristiche dell'impresa.



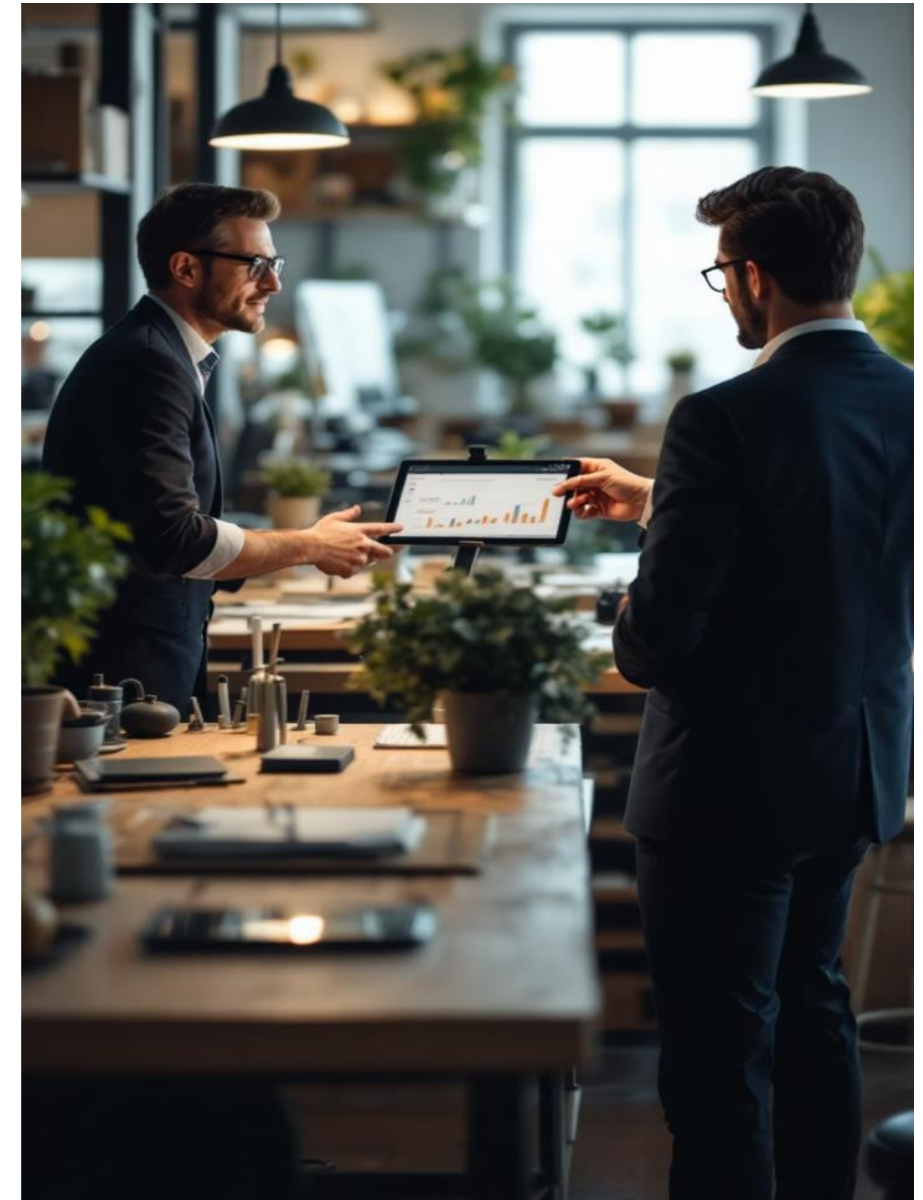
Esempi Concreti di Adeguatezza degli Assetti

Piccola Impresa (fino a 20 dipendenti)

- Piano dei conti semplificato ma efficace
- Reportistica trimestrale essenziale
- Software gestionale integrato basic
- Consulenza esterna per funzioni specialistiche
- Budget annuale e verifica semestrale
- Monitoraggio semplificato degli indicatori di crisi

Media-Grande Impresa

- Controllo di gestione strutturato
- Reportistica mensile articolata
- ERP completo con moduli specializzati
- Funzioni interne dedicate (risk management)
- Budget dettagliato e forecast trimestrale
- Sistema di alert avanzato con indicatori predittivi



Competenze e Responsabilità negli Organi Societari



Assemblea dei Soci

Approva le linee strategiche generali dell'impresa e il bilancio d'esercizio. Non ha competenze dirette sull'istituzione degli assetti ma ne valuta indirettamente l'efficacia attraverso i risultati aziendali.



Consiglio di Amministrazione

Sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il generale andamento della gestione. Risponde civilmente dell'eventuale inadeguatezza degli assetti.



Organi Delegati

Curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni 6 mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società o da sue controllate.



Collegio Sindacale

Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul loro concreto funzionamento. Segnala criticità agli amministratori e, nei casi più gravi, può convocare l'assemblea o denunciare irregolarità al tribunale.

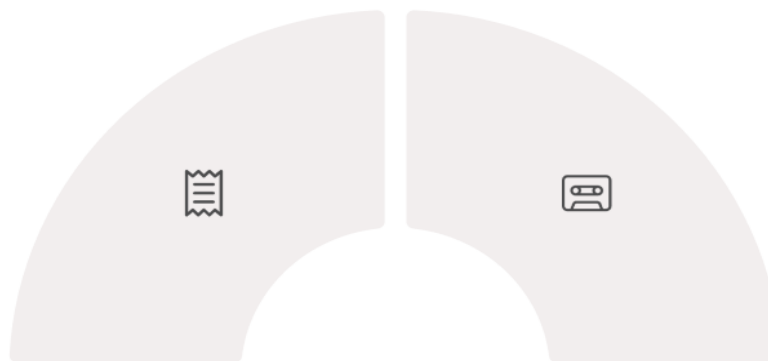


Cosa si intende per Assetto Amministrativo-Contabile?

insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.

Assetto Amministrativo

è riferibile a una dimensione dinamico-funzionale dell'organizzazione, intendendosi per tale l'insieme delle procedure e dei processi atti ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi.



Assetto Contabile

rappresenta una parte degli assetti amministrativi istituiti per una corretta traduzione contabile dei fatti di gestione, sia ai fini di programmazione, sia ai fini di consuntivazione per la gestione e la comunicazione all'esterno dell'impresa.



Istituire strumenti e procedure idonei a consentire una corretta, completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione. In questa prospettiva, i sistemi contabili dovrebbero essere in grado di elaborare budget e previsioni che tengano conto della prospettiva economico-finanziaria dell'attività dell'impresa.



Quando un assetto amministrativo-contabile è adeguato ?

Un assetto contabile è adeguato se garantisce:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.

Per la prevenzione della crisi di impresa le misure idonee e gli assetti devono consentire di (Art. 3, c. 3, CCII):

- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore.
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al successivo comma 4.
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, comma 2

Il primo pilastro del «nuovo» sistema: la rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Il legislatore ha posto come elemento cardine della riforma concorsuale il concetto di continuità aziendale, ossia la capacità di mantenere in vita l'impresa attraverso l'implementazione di strumenti di composizione della crisi, ancor prima che la stessa evolva verso un irreversibile stato di insolvenza.



Quali sono i segnali di allarme (Art. 3 c. 4, CCII) ?

- Debiti per retribuzioni scaduti da 30 giorni per più della metà del totale;
- Debiti verso fornitori scaduti da 90 giorni che siano più dei non scaduti;
- Scaduto o sconfinco bancario da oltre 60 giorni per almeno il 5% della esposizione totale (l'importanza dell'analisi della centrale dei rischi e l'obbligo di segnalazione all'organo di controllo di cui all'art. 25decies CCII per banche e veicoli 106 TUB);
- Esposizioni debitorie di cui all'art. 25novies CCIII (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati all'imprenditore e all'organo di controllo: INPS, INAIL, ADE sopra certe soglie di importo e durata).



Conseguenze per Amministratori in Assenza di Adeguati Assetti

Responsabilità Civili e Penali

La mancata adozione degli adeguati assetti da parte degli amministratori, comporta un complesso e severo sistema sanzionatorio. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 2086 c.c., gli amministratori possono essere chiamati a rispondere innanzitutto a titolo di **responsabilità civile**, nei confronti della società, dei soci e dei creditori, qualora la cattiva gestione sia riconducibile a una gestione imprudente e negligente, in cui la mancata previsione e attuazione degli adeguati assetti abbia avuto un ruolo determinante nel determinare la crisi d'impresa. Con il termine gestione non si intende esclusivamente la gestione ordinaria dell'impresa, bensì anche la gestione straordinaria.

In taluni casi, la negligenza degli amministratori nell'adozione degli adeguati assetti può sfociare in **responsabilità penale**. Si tratta, in particolare, di situazioni in cui si verifichi un grave inadempimento da parte degli amministratori, o una gestione fraudolenta dell'impresa, che provochi un danno patrimoniale significativo ai creditori. In queste circostanze, la condotta degli amministratori può configurare i reati di insolvenza fraudolenta o bancarotta fraudolenta, ai sensi dei vecchi articoli 216 e 217 della Legge Fallimentare, nel caso in cui si accerti che l'amministratore non si sia dotato di adeguati assetti, agendo con dolo, al fine di danneggiare i creditori e di trarre un vantaggio personale o per altre finalità illecite. In tali ipotesi, la responsabilità penale si aggiunge a quella civile, con le conseguenti sanzioni, che possono includere la reclusione e l'interdizione dalle attività commerciali, nonché il risarcimento dei danni causati dalla condotta illecita.



Conseguenze per Amministratori in Assenza di Adeguati Assetti

In determinati contesti aziendali è previsto un controllo esterno da parte di professionisti indipendenti, quali il revisore legale dei conti, o da parte di organi di controllo collegiali, come il collegio sindacale. Tali organi sono incaricati di verificare la correttezza e l'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili adottati dalla società. In caso di riscontro dell'assenza degli adeguati assetti, l'organo di controllo ha l'obbligo di informare l'amministrazione dell'impresa, evidenziando l'importanza fondamentale di tali assetti per il buon funzionamento dell'impresa stessa e per la prevenzione di eventuali crisi.

Se, nonostante la segnalazione dell'organo di controllo, gli adeguati assetti non venissero adottati, quest'ultimo è tenuto a trasmettere la segnalazione ad altri organi competenti, in particolare:

- **L'assemblea dei soci**, che ha il potere di adottare decisioni sulla governance e di revocare gli amministratori, qualora ritenga necessario intervenire per evitare il deterioramento della situazione aziendale;
- **Il tribunale**, nel caso in cui la mancata adozione degli assetti dovesse dar luogo a una crisi irreversibile o a situazioni di insolvenza, con l'attivazione delle procedure concorsuali;
- **Le autorità di vigilanza**, come la Consob per le società quotate e la Banca d'Italia per gli istituti bancari, qualora la violazione degli obblighi di governance e degli assetti riguardi società operanti nei settori regolati;
- **L'autorità giudiziaria**, in caso di sospetta sussistenza di reati, qualora emergano comportamenti fraudolenti o dolosi da parte degli amministratori.



Responsabilità Personali e Solidali degli Amministratori

La mancanza o l'inadeguatezza degli assetti societari diventa responsabilità degli organi gestori, specialmente se nell'eventuale accertamento della responsabilità degli amministratori per mala gestio si dimostra che l'adozione di assetti adeguati avrebbe potuto prevenire o addirittura evitare la crisi aziendale. Gli amministratori che non li istituiscono, e quindi non sono in grado di rilevare tempestivamente uno stato di crisi, né si adoperano, altrettanto tempestivamente, per risolverla, sono soggetti ad azione di responsabilità (art. 2392 c.c.).

1 Obbligo di Diligenza Professionale

Gli amministratori devono agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 2392 c.c.), implementando sistemi di monitoraggio e prevenzione efficaci. L'omissione costituisce grave inadempimento dei doveri fiduciari.

2 Responsabilità Solidale

Tutti gli amministratori rispondono solidalmente dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di adeguati assetti, salvo provare di aver fatto quanto possibile per impedirne o attenuarne le conseguenze dannose.

3 Estensione della Responsabilità

La responsabilità si estende anche agli amministratori di fatto e può coinvolgere persino i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi (art. 2476 c.c.).

La mancata adozione di adeguati assetti, o la loro inadeguatezza in caso di adozione, non solo rendono sostanzialmente "non lecita" l'attività svolta dall'impresa, in quanto non rispondente a precisi doveri imposti dal codice civile, ma apre anche la possibilità di denuncia al Tribunale secondo l'articolo 2409 c.c.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'articolo 325 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori che richiedono o continuano a richiedere credito nascondendo lo stato di crisi dell'azienda, possono essere puniti con una pena detentiva da sei mesi a tre anni.



Responsabilità del Sindaco Revisore



Doveri di Vigilanza e Responsabilità

- Verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società (art. 2403 c.c.)
- Obbligo di rilevare tempestivamente segnali di crisi e verificare l'esistenza di presupposti per la continuità aziendale
- Doveri di segnalazione all'organo amministrativo di fondati indizi di crisi (art. 25-octies CCII)
- Responsabilità civile per i danni derivanti dall'omessa o inadeguata vigilanza
- Rischio di concorso in reati fallimentari in caso di dissesto non segnalato

La responsabilità del sindaco revisore per la continuità aziendale si manifesta in due fasi cruciali:

- **Alla data di chiusura dell'esercizio:** il sindaco revisore deve accertare che non sussistano dubbi sulla capacità dell'azienda di continuare la propria attività per i successivi 12 mesi. Ciò implica esaminare se esistono cause che potrebbero portare allo scioglimento dell'azienda.
- **In fase di redazione dei documenti di bilancio:** il sindaco revisore deve identificare le informazioni riportate nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, evidenziando l'analisi e le valutazioni effettuate riguardo alla capacità dell'azienda di mantenere la sua continuità operativa.

Responsabilità del Collegio Sindacale



Vigilanza Preventiva

Il collegio sindacale deve verificare che gli amministratori predispongano adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, valutandone l'effettiva implementazione e funzionalità.



Monitoraggio Continuo

Obbligo di monitorare l'andamento della gestione e rilevare tempestivamente segnali di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, con interventi immediati in caso di anomalie.



Responsabilità Solidale

I sindaci rispondono solidalmente con gli amministratori per i danni derivanti dall'omessa vigilanza quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

La Cassazione ha più volte ribadito che il collegio sindacale non può limitarsi a verifiche formali, ma deve esercitare un controllo sostanziale sulla gestione, con particolare attenzione agli indicatori di crisi (Cass. Civ. n. 23233/2016).



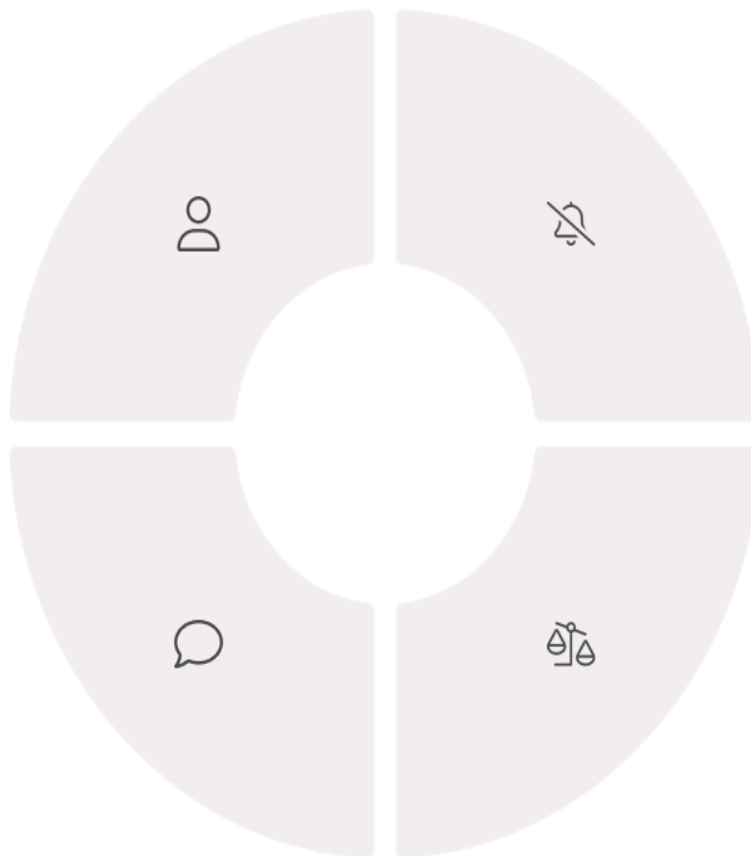
Responsabilità del Commercialista

Consulenza Professionale

Il commercialista deve fornire consulenza qualificata sull'implementazione di adeguati assetti, considerando le specifiche caratteristiche dell'impresa assistita e le best practices di settore.

Conflitti di Interesse

Necessità di mantenere indipendenza e obiettività, specialmente quando si ricopre anche il ruolo di sindaco o revisore nella stessa società.



Obbligo di Segnalazione

Dovere di informare tempestivamente il cliente di carenze organizzative rilevanti e potenziali rischi di crisi, documentando formalmente tali comunicazioni.

Responsabilità Professionale

Rischio di responsabilità civile per negligenza professionale in caso di omessa o inadeguata consulenza sugli assetti organizzativi necessari.



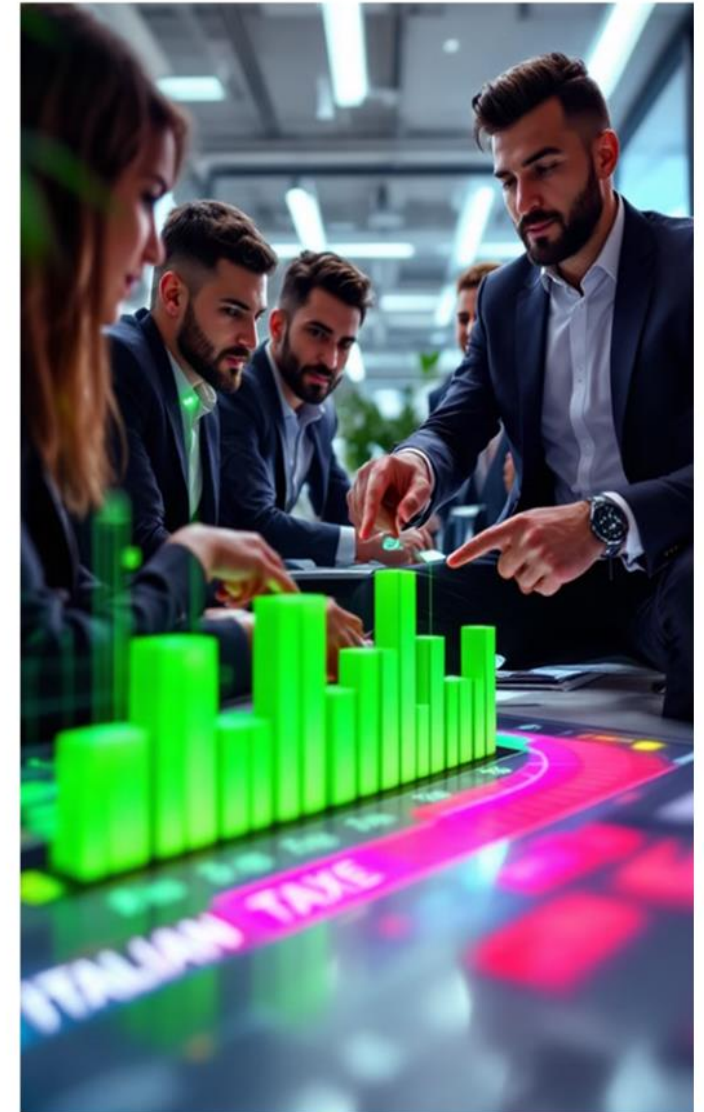
Responsabilità del Commercialista

Il commercialista, vista la contiguità all'incarico ricevuto in materia fiscale e civilistica, è il primo professionista chiamato ad informare i clienti circa le prescrizioni imposte, tanto all'imprenditore collettivo, quanto all'imprenditore individuale, dall'art. 3 del D. Lgs 14/2019.

Non si tratta affatto di un mero obbligo morale, bensì di un **preciso dovere professionale**.

Infatti, in tema di responsabilità professionale, il commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo, a norma dell'art. 1176 co. 2 c.c., non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Trib. Milano, sez. I, 1645/2020, pubblicata il 20.2.2020).

Alla luce delle novità introdotte dal Codice della crisi in materia di prevenzione della crisi, tenuto conto dei rischi che incombono sull'imprenditore e della giurisprudenza testé citata, è indubbio che il commercialista, e più in generale il professionista contabile, non può esimersi dall'obbligo di informare i clienti in materia di assetti organizzativi e misure idonee, in quanto rappresenta un dovere professionale dal quale discendono specifiche responsabilità.



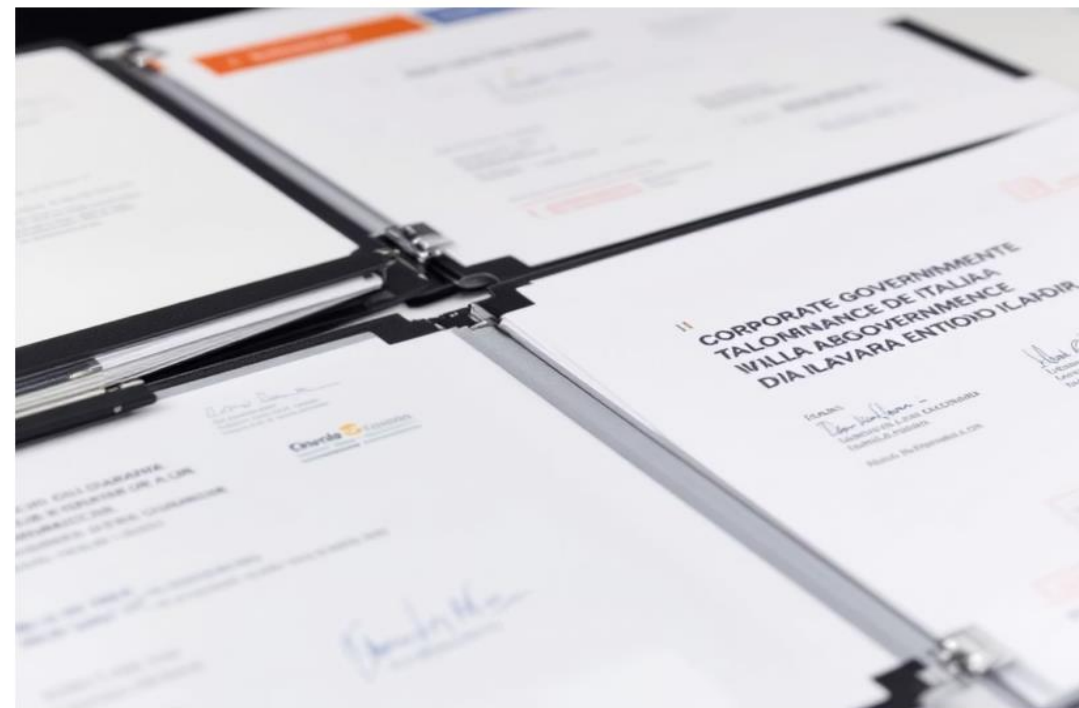
Dove Indicare le Informazioni sugli Adeguati Assetti ?

Documenti Obbligatori

- Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) con descrizione dei principali rischi e incertezze
- Relazione del collegio sindacale all'assemblea (art. 2429 c.c.)
- Verbali del consiglio di amministrazione che documentano le decisioni in merito agli assetti
- Nota integrativa al bilancio per informazioni sulla continuità aziendale

Documentazione Integrativa Consigliata

- Regolamenti interni di governance
- Mappatura dei rischi aziendali
- Piano industriale con indicatori di performance (KPI)
- Report periodici di monitoraggio della situazione economico-finanziaria



La trasparenza nella comunicazione degli assetti adottati rappresenta non solo un obbligo normativo ma anche un elemento di valore per rafforzare la fiducia di investitori, creditori e stakeholder.

Casi Pratici di Adeguati Assetti



Microimpresa

Anche per le imprese più piccole è necessario un assetto minimo: sistema contabile adeguato, pianificazione finanziaria di base, separazione di ruoli essenziali, reporting periodico. Caso: artigiano con 5 dipendenti che implementa software gestionale integrato e consulenza contabile periodica.



Media Impresa

Struttura organizzativa formalizzata, sistema ERP integrato, controllo di gestione, procedure scritte, pianificazione strategica. Caso: azienda manifatturiera con 50 dipendenti che adotta un sistema di business intelligence per monitoraggio continuo dei KPI.



Grande Impresa

Governance strutturata, funzioni di controllo interno, risk management, pianificazione strategica avanzata, stress test finanziari. Caso: gruppo industriale che implementa un sistema di allerta integrato con dashboard per gli amministratori.

Conclusioni e Raccomandazioni Pratiche

1 Approccio Preventivo

Implementare un sistema di controllo interno proporzionato alle dimensioni aziendali, con particolare attenzione agli indicatori di allerta previsti dall'art. 13 CCII. Documentare formalmente le attività di monitoraggio e le decisioni prese.

2 Coordinamento tra Organi

Stabilire flussi informativi efficaci tra amministratori, sindaci e revisori, con riunioni periodiche documentate. Definire chiaramente responsabilità e competenze di ciascun organo nel sistema di controllo interno.

3 Formazione Continua

Investire nell'aggiornamento professionale di amministratori e organi di controllo sulle best practices di governance e sugli strumenti di prevenzione della crisi. Coinvolgere consulenti specializzati per valutazioni periodiche dell'adeguatezza degli assetti.

Gli adeguati assetti non rappresentano solo un obbligo normativo ma un'opportunità strategica per migliorare la gestione aziendale, prevenire situazioni di crisi e creare valore sostenibile nel lungo periodo.





Conclusioni: L'Importanza Strategica degli Assetti Adeguati

100%

Delle imprese italiane

sono soggette, in diversa misura, all'obbligo di dotarsi di assetti adeguati, rappresentando una vera rivoluzione culturale nella gestione d'impresa italiana.

70%

Dei fallimenti

potrebbero essere prevenuti con adeguati sistemi di controllo e allerta tempestiva, secondo le stime delle associazioni di categoria italiane.

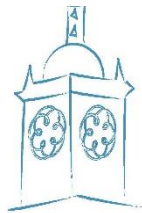
3

Livelli di responsabilità

si intersecano nella gestione degli assetti adeguati: l'imprenditore, gli amministratori e gli organi di controllo, ciascuno con compiti specifici.

L'adeguatezza degli assetti organizzativi rappresenta non solo un obbligo normativo ma una leva strategica per migliorare la gestione aziendale, prevenire la crisi e garantire la continuità del business. La vera sfida per le imprese italiane è trasformare questo obbligo in un'opportunità di crescita e consolidamento.





Grazie per l'attenzione

Dott. Carmine Ferrara

(Consigliere del Consiglio Direttivo della Fondazione ODCEC di AV)

